



**COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

n. \_\_\_\_\_ di prot.

n. 22 Reg. Delib.

**COPIA DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2022.**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 17,30 e segg., alla seduta di 1<sup>a</sup> convocazione, disciplinata dall'art. 30 della L.R. 9/1986 e s.m.l., in sessione straordinaria-urgente seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
LE CAUSE ANDREA	X	URRANO CARMEN	-
CANNISTRACI SIMONA	X	RASILE SONIA	X
CORDARO ANNALISA	X	BRIGUGLIO MARIO	-
DI BLASI MARIA LUISA	X		
BRIGUGLIO TINDARO	X		
BRIGUGLIO LETTERIO	X		
FEDERICO SIMONA	-		
Assenziati n. 10	In carica n. 10	Assenti n. 03	Presenti n. 07

La seduta è pubblica;

Partecipa il Segretario del Comune, Dott.ssa Giuseppina Minissale.

Riunito legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 09/03/1986, n. 06, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'adunanza il Dott. Le Cause Andrea, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Gianfranco Moschella e il Vice Sindaco Sig. Domenico Cifala.

Il Presidente del Consiglio Dott. Le Cause Andrea dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Determinazione delle aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022"*.

Di seguito il Presidente evidenzia che la proposta è corredata dai pareri espressi dai competenti Responsabili.

Quindi il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Non avendo nessun consigliere chiesto di intervenire, il Presidente pone ai voti la presente proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

**PRESENTI E VOTANTI N. 07 - VOTI FAVOREVOLI N. 07 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la lettura del dispositivo della proposta di deliberazione;

**VISTA** la Legge 142/1990 così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

**RILEVATO** che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art.33 della Legge 142/1990 così come recepita ed integrata dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

**VISTO** l'O.A.ELL. vigente nella Regione Siciliana;

**PRESO ATTO** dell'esito della eseguita votazione e scritta la successiva proclamazione da parte del Presidente

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Determinazione delle aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022"*.

Successivamente viene messa ai voti l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

**PRESENTI E VOTANTI N. 07 - VOTI FAVOREVOLI N. 07 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N.0**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESO ATTO** dell'esito della eseguita votazione

#### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 44/1991.



# COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

Città Metropolitana di Messina

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 - 951227

P. I. 0089300090

Presentata da Sindaco :  
Dott. Gianfranco Moschella

Responsabile servizio :  
Dott.ssa Giovanna Briguglio

**PROPOSTA**

DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11/2021

**Oggetto: Determinazione delle aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2022.**

Premesso che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 763, della Legge 27.12.2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1 gennaio 2020 con conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono state assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi del comma 741 sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le aree immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.lgs. 504/1992, dell'art. 1, commi 101-103, della Legge 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Rilevato che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24.06.2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 136, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Considerato che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accertati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la precedente disciplina IMU;

Evidenziato che:

- per la determinazione della base imponibile IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;
- vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge 190/2019 che stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28.12.2001 n. 448;
- c) a inalterabile destinazione agro – silvo – pastorale a proprietà indivisibile e inalienabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27.12.1977 n.964, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero della Finanze n. 9 del 14.03.1993;

Rilevato che:

- il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto di imposta, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 – A/9 e A/9, intendendosi per abitazione principale l'immobile iscritto o ascrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'agevolazione si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria;

- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari, eccetto le categorie A/1, A/8, A/9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodatario possieda una sola abitazione in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destini a propria abitazione principale;

- la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.lgs. 22.01.2004 n. 42, analogamente alla precedente disciplina;

- continua ad applicarsi la riduzione del 50% dell'importo dovuto per le unità immobiliari a disposizione, dichiarate inagibili dall'ufficio tecnico comunale, a seguito di apposita perizia tecnica

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27/07/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per la nuova imposta municipale propria (IMU) ai sensi della Legge n. 190/2019;

Visto l'art. 1, comma 748, della Legge 190/2019 che prevede che l'aliquota per le abitazioni principali con categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sia stabilita nella misura che va dal 5 al 6 per mille, con deliberazione di Consiglio Comunale può essere aumentata o diminuita di 0,1 fino all'azzeramento;

Vista la legge di bilancio 2022 n.234 del 30 dicembre 2021;

Visto l'art. 1 comma 743 della legge 234/2021 che, limitatamente all'annualità 2022, ha ridotto la misura dell'IMU al 37,5% per i pensionati esteri titolari di pensione maturata in regime di conversione internazionale con l'Italia, proprietari di un immobile che non risulti in affitto o in comodato;

Vista la modifica normativa presentata in sede di conversione del decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022, la quale dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi sita nello stesso comune oppure in comuni diversi, l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27/04/2021, con la quale sono state approvate per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota pari al 4 per mille per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con la detrazione di € 200,00;
- 2) aliquota pari al 4 per mille per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1985;
- 3) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
- 4) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
- 5) aliquota pari al 10,60 per mille per i terreni agricoli;
- 6) aliquota pari al 10,50 per mille per le aree fabbricabili;
- 7) esent i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che perhangia tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 8) aliquota 1 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale.

Considerato che:

- la base imponibile dell'IMU di cui alla legge 160/2019 è disciplinata dall'art.1 commi 745 e ss. della medesima Legge

- l'art.1, comma 756, della L. n. 160/2019, dispone che: a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione della fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n.1/DF del 18.02.2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante, pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'invalidità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato tuttavia che il Decreto di cui al comma 756 della legge n.160/2019 non è stato ancora emanato;

Vista il combinato disposto dei commi 756 e 757 del D.lgs. 160/2019 che, in attesa dell'approvando D.M., consente di prescindere, così come chiarito dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18.02.2020 – anche per l'annualità 2022 – dalla necessaria allegazione del prospetto ( di cui al comma 757) quale condizione di efficacia della delibera.;

Rilevato che il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.lgs. 446/1997 e 7 del D.lgs. 267/2000, disciplinanti la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777 del D.lgs. 160/2019;

Ravvisata pertanto la necessità:

-di confermare le aliquote IMU decorrenti dal 01/01/2022, ai fini dell'approvazione del redigendo bilancio di previsione 2022/2024;

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che:

-a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 04/12/2011 n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

-ai sensi dell'art. 1, comma 757, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Al fine della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2008 n. 296 in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine iniziato indicato, fanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del 20 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 pubblicato in G.U. n.309 del 30/12/2021 con il quale è stato differito al 31/03/2022 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Visto l'avviso del MEF del 21/01/2022, sul portale del federalismo fiscale, dal quale si evince che per gli Enti interessati all'invio delle delibere e dei regolamenti relativi al 2022, per il tramite dell'applicazione "Gestione IMU", la stessa è attiva per consentire il concludersi di attività di evoluzione delle applicazioni ed, altresì, si evince che, ai sensi dell'art. 1 comma 757 della legge 160/2019 e dell'art. 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011, il termine perentorio entro cui deve essere effettuato il suddetto invio è il 14 ottobre 2022;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 52 della legge 08/05/1990 n. 142 – come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. 3 della L.R. 11/12/91 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

## Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 118/2011;
- la legge di Bilancio 2021;
- la Risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020 del Dipartimento delle Finanze del MEF;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

## Propone che il Consiglio Comunale

### DELIBERI

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare, confermaritolo per l'anno 2022, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

- 1) aliquota pari al 4 per mille per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con la detrazione di € 200,00;
- 2) aliquota pari al 4 per mille per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- 3) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
- 4) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
- 5) aliquota pari al 10,60 per mille per i terreni agricoli;
- 6) aliquota pari al 10,60 per mille per le aree fabbricabili;
- 7) esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 8) aliquota 1 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale;

Di riservarsi di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro Decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019;

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2004, il 1 gennaio 2022.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che al fine della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto deliberativo sul sito del MEF e precisamente sul portale del federalismo fiscale, ai sensi l'avviso del MEF del 21.01.2022 dal quale si evince che per gli Enti interessati all'invio delle delibere e dei regolamenti relativi al 2022, per il tramite dell'applicazione "Gestione IMU", la stessa è attiva per consentire il concludersi di attività di evoluzione delle applicazioni ed, altresì, si evince che, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della legge 160/2019 e dell'art. 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, il termine perentorio entro cui deve essere effettuato il suddetto invio è il 14 ottobre 2022.

Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al redigendo Bilancio di previsione 2023/2024 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs. 267/2000;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

Il Sindaco  
Dott. Massimo Sguglio  


Il Sindaco  
Dott. Gianfranco Mottadella  


**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica e la completezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

n. 22/06/2022



Il Responsabile dell'Area

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

n. 22/06/2022



Il Responsabile Area Economica Finanziaria

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to Dott. Andrea Le Cause

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to Dott.ssa Anyelina Costaro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Giuseppina Miniciale



	<p>Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo cartaceo e telematico Comunale il 27/06/2022 alle 17:00 Col n. 1001 del Prog. Pubblicazioni IL MESSO</p>
--	---

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti allegati

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 2 del 1991, n.44:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 28/06/2022 per rimanere per giorni 15 consecutivi ( art.12 c.14 L.R. 44/91 e succ. mod. ed integ. );

Dalla Residenza Municipale, il



IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Giuseppina Miniciale

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27/06/2022.**

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art.12 comma 2, L.R. 44/91 )  
 perché decorso 15 giorni dalla pubblicazione ( art.12 comma 1, L.R. 44/91 )



IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Giuseppina Miniciale

E' copia conforme all'originale  
f.to Il Segr. Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio \_\_\_\_\_  
L. \_\_\_\_\_  
**Il Responsabile dell'Ufficio**